

Corso di Specializzazione per il Sostegno Università di Pisa

PEI e.... dintorni

A cura di M. Gabriella Bonomi



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) [Attribuzione - Non commerciale - Condividi](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
[allo stesso modo 4.0 Internazionale.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Il Progetto Educativo Individualizzato

Normativa	dalla slide 3	alla 29
- L. 104/92	" "	9 " 22
Accordi di programma Pisa	" "	30 " 47
Documentazione attuale	" "	48 " 54
L'osservazione	" "	55 " 58
Risorse per l'integrazione	" "	59 " 66
Progetto di vita	" "	67 " 69
Approfondimento su verifiche"	" "	70 " 86
Fase operativa	" "	87 " 91

Indice

Normativa: le tappe verso l'integrazione (1/2)

- * Artt. 3, 34, 38 Costituzione (1948)
- * Integrazione alunni con handicap nelle classi comuni (C.M. 227/75)
- * Abolizione classi differenziali (L. 517/77)
- * Formazione specifica per gli insegnanti per gli alunni con handicap (L. 270/82)
- * Sentenza Corte Cost. 215/1987 «... **gli alunni con handicap non possono essere considerati irrecuperabili...** In tale ottica **non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura.** Impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi esclusivamente in riferimento all'interesse dell'allievo H e non a quello ipoteticamente contrapposto della scuola...»

Normativa: le tappe verso l'integrazione (2/2)

- * Legge quadro per l'integrazione degli alunni con handicap (L. 104/92)
- * DPR febbraio 1994 istituisce i documenti: DF, PDF e PEI
- * OM 21 maggio 2001, n. 90 art. 15- Valutazione degli alunni in situazione di handicap
- * DPCM n. 185 del 2006 - modalità di accertamento dell'handicap attraverso commissioni collegiali
- * Accordi di Programma (art. 27 Legge n. 142 del 08/06/1990)
- * C.M. 125 del 2001: Attestato delle Competenze in uscita dal percorso scolastico
- * Linee Guida Scolastiche degli alunni con Disabilità (2009)
- * Decreto legislativo 13 aprile 2017 , n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (applicazione Legge 107/2015)

La Costituzione

Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali».

«E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione».

Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ».

Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Documento Falcucci 1975

"... anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento devono essere considerati **protagonisti della propria crescita**.

In essi **esistono potenzialità conoscitive, operative, relazionali spesso bloccate dagli schemi della cultura corrente. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola...**".

Legge 517/77

Abolizione classi differenziali

- * Da una scuola uguale per tutti ad una scuola diversa per ciascuno, nella quale l' **alunno con handicap sia accettato in via normale.**
- * L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si attua con la **presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica** (team docenti o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto di specialisti socio-sanitari

Gli alunni diversamente abili vanno inseriti nelle sezioni- classi comuni

Perché?

1. perché la loro presenza migliora il clima della classe: sia per i ragazzi con disabilità che non vengono marginalizzati, sia per gli altri ragazzi, che si misurano con modalità diverse di relazione tra coetanei
2. perché l'integrazione di ragazzi con disabilità promuove l'idea delle diversità, dei bisogni speciali e l'esigenza di individualizzare e personalizzare l'insegnamento per tutti

Legge 104 del 1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili"

Definisce:

- il quadro istituzionale
- gli interventi necessari a garantire tali diritti
- i diritti della persona disabile
- le competenze dei diversi Enti:
 - a. All'ASL compete l'intervento clinico e riabilitativo*
 - b. All'Ente Locale (Comune-Provincia) l'assistenza specialistica*
 - c. Alla scuola l'educazione, l'istruzione e l'assistenza di base*

Articoli di nostro interesse

Legge 104/92

Art. 1 La Repubblica previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana ... predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione

Art. 3 Soggetti aventi diritto

Art. 4 Accertamento dell'handicap

Art. 5 Principi generali per i diritti della persona handicappata

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale

Art.12 Diritto all'educazione e all'istruzione

Art.13 Integrazione scolastica

Art.15 Gruppi di lavoro dell'integrazione

Art. 16 Valutazione e prove d'esame

Art. 17 Formazione professionale

Art. 18 Integrazione lavorativa

Art.1 Finalità

- * La Repubblica
- *promuove la piena integrazione della persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
- ... previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana ...
- assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata
- * predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona con handicap

Art. 3 Soggetti aventi diritto

Comma 1

E' persona handicappata colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale**, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Art. 3 Soggetti aventi diritto

Comma 3.

Qualora la **minorazione**, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario **un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di **gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4 Accertamento dell'handicap

(così come modificato DPCM 185/2006)

Gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche collegiali

Art. 5 Principi generali per i diritti della persona handicappata

La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a)sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica ...

b)assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

.....

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi..... assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma (Art.27 Legge 142 8/06/1990);

.....

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata **si realizzano** mediante:

a) **interventi** di carattere socio-psico-pedagogico, **di assistenza sociale** e sanitaria a **domicilio**, di aiuto domestico **e di tipo economico**

c) **interventi** diretti ad assicurare l'**accesso** agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o **superare le barriere fisiche e architettoniche** che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il **diritto allo studio** della persona handicappata, con particolare riferimento alle **dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;**

f) **misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro**, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la **fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;**

l) istituzione o adattamento di **centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa**, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.....

m) **organizzazione di attività extrascolastiche** per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione

- * Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido ... il diritto all'educazione e all'istruzione ... nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- * L'integrazione scolastica ha come **obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata** nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- * All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale**

Art. 13 Integrazione scolastica

L'integrazione scolastica si realizza anche attraverso:

- * la **programmazione coordinata dei servizi scolastici** con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati
- * A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli **accordi di programma** (L. n. 142/90)
- * La **dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi...ausili tecnici**
- * La **sperimentazione...** da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
- * **L'obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione** per gli alunni con handicap fisici o sensoriali
- * **Sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati**
- * Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano**, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività

Art.15 Gruppi di lavoro dell'integrazione

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da....
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

Art. 16 Valutazione e prove d'esame

1. Nella **valutazione** degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del **PEI**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a **valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**.

3. Nell'ambito della **scuola secondaria di secondo grado**, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche** e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Art. 17 Formazione professionale

1. Le regioni.... realizzano l'**inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale** per l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale **tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico.** A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

...

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati dagli enti ... nonché da organizzazioni di volontariato

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un **attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio** nel quadro economico-produttivo territoriale.

Art. 18 Integrazione lavorativa

1. Le regioni, ... disciplinano l'istituzione e la tenuta **dell'albo regionale degli enti**, istituzioni, cooperative sociali, **che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa** di persone handicappate.

...

6. Le **regioni possono provvedere con proprie leggi**:

a) disciplinare le **agevolazioni** alle **singole persone** handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) disciplinare gli **incentivi**, le agevolazioni e i contributi **ai datori di lavoro** anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

D.P.R. Febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Art. 1. Le regioni ... provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, ... e **assicurano l'intervento medico cognitivo** sull'alunno in situazione di handicap, ... da articolarsi nella compilazione di:

- a) **Diagnosi funzionale**
- b) **Profilo dinamico funzionale**
- c) **Piano Educativo Individualizzato**, per quanto di competenza

Diagnosi funzionale

È la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico** dell'alunno in situazione di handicap e viene redatta da un'**unità multidisciplinare** (medico specialista e operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale) ...

È **finalizzata al recupero del soggetto** portatore di handicap, perciò deve tenere conto delle **potenzialità** registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

cognitivo, (sviluppo raggiunto e capacità di aumentare le competenze), **affettivo-relazionale**, (autostima e relazioni sociali) **linguistico**, (comprensione, produzione e linguaggi alternativi), **sensoriale**, (vista, all'udito e tatto), **motorio-prassico**, (motricità globale e fine), **neuropsicologico**, (memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale), **autonomia** (personale e sociale).

Profilo dinamico funzionale

Describe in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

Indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, **il prevedibile livello di sviluppo** che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il profilo dinamico funzionale viene **redatto dall'unità multidisciplinare**, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Viene redatto **alla fine della seconda e quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore**

Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è il documento nel quale vengono descritti gli **interventi integrati ed equilibrati tra di loro**, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione

Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di **integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche**

T.U. disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (D. L.vo n. 297 del 16/4/94)

Cap IV Alunni in particolari condizioni Sezione I - Alunni handicappati

- * Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
- * Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
- * Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
- * Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 318 D.Lvo 16.4.1994, n.297

Valutazione e prove d'esame (art.16 104/92)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati i docenti indicano, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo** in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della **scuola secondaria superiore**, per gli alunni handicappati **sono consentite prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

DPCM n.185/2006

Nuove modalità di accertamento dell'handicap

- * L'accertamento della condizione di disabile sarà definita da apposita certificazione rilasciata da una **commissione medica collegiale**.
- * L'accertamento collegiale è propedeutico alla redazione della Diagnosi Funzionale.
- * Per l'identificazione della disabilità si farà riferimento ai parametri definiti dall'OMS.

Accordi di Programma Provinciale

(art. 27 Legge 142/1990-art5 L.104/92)

Provincia di Pisa per il triennio 2014 – 2017

Finalità

- * condividere iniziative che realizzino l'integrazione degli alunni disabili tra famiglia, scuola e società
- * assicurare il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione sociale nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche

Enti Sottoscrittori: Provincia, Comuni, ASL, - Società della Salute, - Ufficio Scolastico Territoriale provinciale, Scuole (pubbliche e paritarie)

Competenze della Provincia

- Sostenere i progetti d'integrazione scolastica
- Adeguare i propri edifici attraverso **l'abbattimento delle barriere architettoniche**
- Fornire alle scuole secondarie le attrezzature necessarie agli alunni disabili
- Concertare **con i Comuni modalità di gestione e il finanziamento dei trasporti**
- Assicurare **un'integrazione** fra sistemi d'istruzione e di formazione professionale sostenendo **esperienze di Alternanza Scuola Lavoro**

Competenze del Comune

- **Adeguare mezzi di trasporto** e strutture edilizie scolastiche fino alle scuole secondarie di **primo grado**
- Garantire il diritto all'istruzione e all'educazione fornendo le attrezzature di competenza fino alle scuole secondarie di primo grado
- **Favorire i progetti d'integrazione** attraverso la Programmazione Educativa di Zona (**PEZ ex PIA**)

Competenze ASL

- * Accertamento della condizione di handicap (art.n.3 L.104)
- * Certificazione ai sensi del DPCM n. 185/06 (DF, PDP)
- * Interventi di cura e riabilitazione
- * Attivazione di Laboratori di Ausili sul territorio
- * Designazione degli operatori nei diversi gruppi di lavoro (**psichiatra/psicologo, assistente sociale, logopedista, riabilitatore ecc...**)

Società della Salute

L.R. n.60/08 e successive modificazioni

- * Sono **consorzi pubblici** territoriali senza scopo di lucro, i cui titolari sono **ASL e Comuni**
- * **Integrano attività sanitarie** e socio-sanitarie con attività assistenziali
- * **Indirizzano e programmano attività** di assistenza del territorio
- * **Garantiscono la qualità e il controllo** delle prestazioni

Organizzazione Territoriale SdS di Pisa

Il vigente Accordo di Programma interessa:

- * Società della Salute – Zona Pisana
- * Società della Salute – Zona Valdera
- * Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina
- * Società della Salute – Zona Bassa Val di Cecina
- * Società della Salute – Valdarno Inferiore

Gruppi di lavoro della SdS

GOIF

(Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale)

GOM

(Gruppo Operativo Multiprofessionale)

GOIF

(Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale)

Componenti

- * responsabili salute mentale ASL infanzia e adolescenza
- * responsabili salute mentale ASL adulti
- * responsabili residenze
- * coordinatori dei GOM

Compiti

- * programmare ed elaborare interventi abilitativi e riabilitativi
- * collaborare a progettare e gestire attività extrascolastiche
- * progettare interventi di orientamento e formazione professionale

GOM

(Gruppo Operativo Multiprofessionale)

Componenti

- * Neuropsichiatra infantile
- * Psicologo
- * Assistente sociale
- * Educatore professionale
- * Fisiatra
- * Fisioterapista
- * Logopedista
- * Psichiatra
- * Terapista della riabilitazione

Compiti

- * prendere in carico l'alunno entro 30 gg dall'accertamento
- * redigere la DF
- * partecipare al GLIC, in cui collabora alla stesura del PDF con i docenti e con la famiglia
- * partecipare al GLIS con un suo delegato
- * collaborare alla stesura del PEI con i docenti e famiglia

Competenze dell'Ufficio Scolastico Territoriale

- Attivare e partecipare ai gruppi di lavoro previsti dalla L. 104 e garantire il funzionamento dei GLIC
- Esaminare i documenti diagnostici relativi agli studenti disabili, anche in riferimento alla definizione delle risorse di sostegno
- **Assegnare il personale specializzato**
- **Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione, della sicurezza, dell'assistenza di base**, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori
- Attivare e garantire il **funzionamento** della Rete Provinciale e del Centro Territoriale di Supporto per l'integrazione degli studenti disabili (**CTS**)

Competenze delle scuole (1/2)

1. **Formulare e realizzare** il **PEI** attraverso una progettualità concordata e condivisa
2. Organizzare attività di sostegno e recupero
3. Attivare il Gruppo di Lavoro d'Istituto (**GLIS**)
4. Garantire il funzionamento dei **GLIC**
5. Promuovere la formazione e l'aggiornamento di docenti e personale ATA
6. Promuovere esperienze finalizzate all'integrazione tra istruzione e formazione professionale, nonché progetti di **Alternanza Scuola Lavoro**

Competenze delle scuole (2/2)

1. Individuare un **referente** che svolga la **funzione strumentale per l'integrazione**
2. **Garantire** prioritariamente attraverso il personale collaboratore scolastico le prestazioni di **assistenza di base**, secondo quanto previsto dal CCNL
3. Organizzare la somministrazione di farmaci secondo quanto previsto dalle relative «Linee guida»
4. Sostenere l'alunno disabile nel **passaggio da un ordine di scuola all'altro**
5. **Favorire** e curare le iniziative di **orientamento scolastico e lavorativo**
6. Garantire agli alunni la **partecipazione alle gite scolastiche programmate**

Gruppi di Lavoro previsti dall'Accordo di Programma

A livello provinciale

- GLIT
- GLIP
- GLIPP

A livello d'istituto

- GLIS

si riunisce, in orario pomeridiano, almeno 2 volte l'anno per programmare e coordinare i servizi scolastici con quelli sanitari, sociosanitari, ricreativi.

- GLIC

si riunisce, in orario pomeridiano, almeno 2 volte l'anno per individuare e valutare il percorso più idoneo allo sviluppo armonico del ragazzo

GLIT

(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Territoriale)

Area Sociosanitaria

Componenti

- * Dirigenti Scolastici degli istituti del territorio
- * Referenti ASL e EE.LL.
- * Un delegato della Consulta dell'handicap come rappresentante di famiglie e associazioni
- * Un rappresentante della SdS

Compiti

Il Gruppo elabora specifiche proposte, ipotesi di progetto e iniziative finalizzate all'efficacia dell'integrazione scolastica degli alunni disabili e all'ottimizzazione delle risorse del territorio, anche con l'attivazione di reti di scuole

GLIP

(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale)

Componenti

- * Ispettore tecnico nominato dal Dirigente dell'UST
- * Un esperto della scuola
- * Tre esperti ASL
- * Due esperti degli EE.LL.
- * Tre esperti delle associazioni designati dalla Consulta Provinciale dell'handicap

Compiti

Svolge attività di **consulenza** e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, riguardo ai rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali, ASL, EE.LL., associazioni di categoria e ad ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all'integrazione scolastica e sociale

GLIPP

(Gruppo di Lavoro Interistituzionale di Programmazione Provinciale)

Componenti

- * Presidente della Provincia
- * Dirigente UST
- * Presidente del Comitato Tecnico - Rete H
- * Direttore delle ASL
- * Rappresentanti delle Conferenze dei Sindaci
- * Tre rappresentanti delle Associazioni designati dalla Consulta Provinciale dell'Handicap

Compiti

Individuare le **linee d'indirizzo** programmatico generale sull'handicap per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili, iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, compresi gli asili nido e le scuole private

GLIS

(Gruppo di Lavoro e di Studio d'Istituto)

Componenti

- * Dirigente Scolastico
- * Funzione Strumentale per l'integrazione
- * Operatori GOM
- * Docenti di sostegno
- * Rappresentanti dei docenti curricolari (diversi indirizzi)
- * Rappresentante dei collaboratori scolastici
- * Rappresentante RSU
- * Rappresentante del Comune
- * Presidente del Consiglio d'Istituto
- * Rappresentante dei genitori alunni disabili
- * Rappresentante degli studenti

Compiti

- * Redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel POF
- * Organizzare le attività educative e didattiche in linea con il POF
- * Stabilire il calendario d'incontri fra i diversi gradi di scuola per garantire la continuità
- * Individuare esigenze e soluzioni tecnico-organizzative per specifiche situazioni (ausili) impegnandosi nel reperimento di risorse
- * Verificare l'attuazione degli interventi

GLIC

(Gruppo di Lavoro sul Caso)

Componenti

- * Dirigente Scolastico
- * Genitori dell'alunno
- * Docenti del Consiglio di Classe
- * Collaboratori scolastici coinvolti nel progetto
- * Assistente specialistico
- * Referente GOM
- * Altri operatori che affiancano il ragazzo, su richiesta della famiglia

Compiti

- * Redigere il PDF ed il PEI
- * Programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati
- * Assicurare le verifiche circa l'efficacia del PEI
- * Assicurare la valutazione finale, prevedendo anche gli ausili e l'assistenza specialistica necessari

Documentazione utilizzata fino l'a.s. 2018/19

Per ciascun alunno

Redatta da:

- * Certificazione ai sensi della 104 → *
 - * DF → *
 - * PDF → *
 - * PEI → *
 - * Dichiarazione valutazione differenziata *
 - * Scheda finale di programmazione anno seguente (PEI o All.E) → *
 - * Attestato delle competenze (CM 125/2001) → *
- * Commissione medica collegiale
 - * Equipe medica
 - * Glic (2[^] e 4[^] primaria, 2[^] sec. I grado e 2[^] e 4[^] sec. II grado)
 - * Glic
 - * la famiglia accetta una programmazione non curricolare
 - * Glic (finale annuo)
 - * Commissione Esame di Stato

PEI

Il modello prende in considerazione:

- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree, alle discipline e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni
- le attività proposte
- i metodi ritenuti più idonei
- i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare
- le metodologie, i materiali e i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento
- l'indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell'extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.
- le forme ed i modi di verifica e di valutazione

Programmazione risorse per anni successivi

- Proposte per il successivo anno scolastico (ultima sezione del PEI attuale)
- * Scheda di Sintesi riepilogativa individuale (ex All. E)

Compilate in sede di GLIC finale con cui:

- Si sintetizza il quadro clinico attuale e le potenzialità del ragazzo in termini evolutivi
- Si organizzano i servizi per il seguente anno scolastico in termini di:
 - Ore di sostegno
 - Ore di assistenza specialistica
 - Necessità di assistenza di base
 - Tipologia di programmazione
 - Partecipazione a progetti scolastici specifici di integrazione

I dati della scheda vengono riportati sul **portale della Regione Toscana** (**www.usr.toscana.it**, nella sezione apposita)

Altri documenti individuali

- * Dichiarazione accettazione valutazione differenziata
(art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/2001)
- * Attestato delle competenze (C.M.125 del 2001)

Dichiarazione accettazione valutazione differenziata (art. 15 O.M. n.90 del 21/5/2001) Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado

E' una dichiarazione sottoscritta dalla famiglia normalmente in sede di GLIC, in cui viene accettato che «la valutazione dei risultati dell'apprendimento avviene con l'attribuzione di voti che sono relativi al PEI e non alla programmazione di classe»

Attestato delle competenze (C.M.125 del 2001)

Agli alunni che non conseguono il titolo di studio avente valore legale verrà rilasciato una **certificazione di crediti formativi**, che conterrà:

- * La descrizione delle competenze e capacità acquisite dall'alunno, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi

Tale documento permette:

- * agli **uffici per l'impiego** di sapere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di individuare gli ambiti lavorativi rispondenti alle singole e specifiche capacità
- * al **datore di lavoro** di avere informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possano essere applicate

L'attestato delle competenze viene compilato anche per gli alunni in situazione di **gravità** per fornire informazioni utili per la scelta e l'inserimento nella situazione protetta più idonea (Centro Diurno)

Chi certifica le competenze? Come?

- * La **Commissione degli Esami di Stato** certifica conoscenze, competenze e capacità acquisite
- * La valutazione sarà quella ottenuta nelle prove d'esame sostenute, con il relativo credito scolastico, conseguente al percorso didattico seguito per l'intero quinquennio in riferimento agli obiettivi formativi, didattici e professionali
- * **Saranno certificate anche le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro** effettuate, sia come monte ore complessivo che come competenze acquisite

Il certificato attesta un credito formativo spendibile in percorsi di formazione professionale

L'osservazione

Affinché il PEI possa essere un efficace strumento di lavoro occorre allenare la propria capacità di **osservare**

Organizzare l'osservazione significa poterla comunicare

Un'osservazione organizzata

- agisce positivamente sulla comunicazione
- rende possibile la comparazione fra il livello della classe e quello dei ragazzi certificati
- rende più facile **fare accettare la figura dell'insegnante** di sostegno da parte dell'alunno e della classe
- deve coinvolgere professionalità diverse

Osservare... Come?

Fare osservazioni:

1. Regolari
2. Concrete, attraverso l'annotazione dei dati

Quando osservare?

Osservazione iniziale (primo periodo di lavoro)

Osservazioni in itinere

In quanti modi si può osservare?

osservazione tematica

novità, frustrazioni, gratificazioni

le reazioni connesse individuali/sociali

osservazione funzionale

- all'elaborazione, realizzazione,
- verifica di uno specifico percorso
didattico

evoluzione del comportamento

osservazione individuale

relativamente ad aree/assi specifici

osservazione nel gruppo dei pari

su relazioni e socialità

Ambiti di osservazione

- * Affettività e sua evoluzione
- * Relazioni con gli adulti (insegnante/educatore)
- * Relazioni con i compagni
- * Sviluppo intellettuale
- * Sviluppo motorio
- * Consapevolezza di sé
- * Comportamento nelle operazioni quotidiane
- * Modalità comportamentali specifiche
- * Abitudini, espressioni di una volontà personale

Risorse umane per l'integrazione scolastica

- * La Famiglia
- * Scuola:
 - * Insegnanti curricolari e di sostegno
 - * Compagni di classe
 - * Collaboratori scolastici
- * Azienda ASL e Enti Locali:
 - * Assistente Specialistico
 - * Assistente alla Comunicazione (per studenti con minorazione sensoriale)

Famiglia

La famiglia ha un ruolo fondamentale nella definizione del percorso scolastico e del progetto di vita, nei quali va affiancata e sostenuta

La Scuola

- * Il Dirigente Scolastico presiede i gruppi di lavoro e promuove i progetti dedicati all'integrazione
- * I **docenti** disciplinari e di sostegno, cui è affidato l'alunno, **progettano** e **conducono insieme l'attività didattica**, anche individualizzata, facilitandone l'integrazione nella classe
- * I compagni di classe sono quella risorsa silente che va utilizzata con **funzione di tutoraggio** e per favorire il passaggio delle conoscenze tra pari

L'insegnante di Sostegno

(Art. 13. L. 104)

Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla **elaborazione e verifica delle attività** di competenza del consiglio di classe ed interclasse e del collegio dei docenti

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa

“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma 5 del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

- I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati;
- Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Nota Bene : Questa posizione unica vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

Il Collaboratore Scolastico

(C.M. 3390 del 30/11/01)

Svolge compiti di assistenza di base.

Fornisce l'aiuto materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Agevola, inoltre, gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, l'accompagnamento all'entrata e all'uscita dalla scuola e svolge attività di cura dell'igiene personale e di assistenza materiale al momento del pasto

Assistente Specialistico

Chi è?

E' un operatore dell'Area Servizi Sociali, interviene per l'**autonomia**, per la **comunicazione** e agevola la **relazione**, cercando di generalizzare le abilità apprese nei vari contesti di vita.

Che cosa fa?

Dipende dalla disabilità dell'alunno, in generale,

- favorisce l'autonomia personale, motoria e relazionale
- collabora con l'insegnante per individuare i bisogni dell'alunno
- partecipa a tutti gli incontri GLIC

Quando viene assegnato l'Assistente Specialistico?


In presenza di:

- * disabilità con gravi difficoltà motorie
- * deficit psichico grave e non autosufficienza nell'orientamento spazio-temporale e per eseguire compiti minimi
- * disabilità con psicosi grave, autismo, con difficoltà comportamentali ed esigenza di supporto assistenziale costante
- * disabilità caratterizzata da incontinenza
- * disabilità sensoriale

Lavorare per l'integrazione significa lavorare per un PROGETTO DI VITA

L' integrazione richiede *sinergie* che coinvolgono il piano:

- riabilitativo
- educativo
- didattico
- sociale
- lavorativo



Per favorire l'integrazione sono indispensabili reti

Le Reti devono coinvolgere più soggetti (pubblici e privati):

- ✓ Scuola
- ✓ Famiglia
- ✓ ASL/Società della Salute
- ✓ Comune/Provincia
- ✓ Regione
- ✓ Associazioni del terzo settore

Il percorso scolastico



La frequenza scolastica di un alunno diversamente abile prevede l'attivazione di alcune procedure fondamentali:

- * La riduzione del numero degli alunni nella classe dove viene accolto, se espressamente richiesta dagli specialisti
- * L'attribuzione di ore di sostegno con insegnanti specializzati
- * L'assegnazione delle ore di sostegno alla classe sulla base di quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato

Approfondimento su valutazioni e verifiche

Caratterizzare le prove di verifica in senso formativo

- * Preparare le prove secondo le indicazioni del PEI, per la tipologia, i tempi, le modalità di somministrazione
- * Integrare le competenze tra docenti di sostegno e curricolari
- * Promuovere la generalizzazione degli apprendimenti, le operazioni di transfert, all'interno delle singole aree disciplinari e trasversalmente fra aree diverse
- * Stimolare l'attenzione verso le procedure, benché semplici, seguite/impiegate durante la verifica, per es. per risolvere un problema, per dare risposta a un quesito, per schematizzare un paragrafo ...

Valutazione differenziata (riferita al PEI)

E' riferita agli obiettivi, alle metodologie ed alle strategie didattiche indicate specificatamente nel PEI e non alla programmazione della classe

Valutazione secondo programmazione curricolare

E' riferita agli obiettivi minimi disciplinari, che gli studenti possono conseguire avvalendosi di metodologie, tempi, ausili individualizzati.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo II Disposizioni finali per Esami di **Licenzia Media** (1/4)

Art. 11 comma 10

- * I docenti di sostegno nominati fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodica e finale ed agli esami di scuola media.
- * Tali docenti hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo II Disposizioni finali per **Esami di Licenzia Media** (2/4)

Art. 11 comma 11

...gli allievi che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenzia media, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi didattico-educativi attuati, sulla base del percorso formativo individualizzato.

Tali prove dovranno essere idonee a valutare il **progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali**

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo II Disposizioni finali per **Esami di Licenzia Media** (3/4)

Art. 11 comma 12

...Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI il Consiglio di Classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza ai soli fini del rilascio di un attestato di credito formativo.

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo II Disposizioni finali per **Esami di Licenzia Media** (4)

Art. 11 comma 13

Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati rilasciati non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati

art. 3 Certificazione competenze scuola primaria -all. A-

Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (allegato A)

* 2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/92, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI

DM n. 742/2017

art. 4 Certificazione competenze – all. B

Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (allegato B)

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/92, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI

Nota informativa USR Toscana -settembre 2017- Trattenimenti di alunni con disabilità in classi e in ordini di scuola non corrispondenti con l'età anagrafica 1/3

Il trattenimento, spesso praticato in situazioni di gravità degli alunni, **non risponde al principio dell'inclusione che prevede l'inserimento nel gruppo dei pari, né tantomeno al principio della personalizzazione**, che annulla la distinzione fra un'età anagrafica e la cosiddetta "età mentale" e **richiede, di norma, un'attenzione e un adeguamento del sistema scolastico di ogni ordine e grado alle caratteristiche personali dei singoli bisogni educativi speciali.**

L'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana si è espresso con parere, nota MIUR 10875 del 19.07.2017, per cui **la pratica del "trattenimento", sollecitata dalla famiglia e dal neuropsichiatra, costituirebbe una vera e propria elusione dell'obbligo scolastico, nonché una condotta discriminatoria**, poiché *"L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap"* (art. 12, c. 4 della Legge 5/02/1992, n.104)

%

.....2/3

E' invece necessario, come indicato nella nota MIUR 546/2014, **attivare** opportuni **progetti di continuità** che possano accompagnare gli alunni nel percorso di inclusione e nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, con la collaborazione della famiglia e degli enti locali

....3/3

Nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli istituti, l'USR Toscana invita i Dirigenti Scolastici a segnalare le situazioni di particolare eccezionalità, tali da richiedere una permanenza nella scuola e ad accertarsi che, per tali casi, sia prodotta un'adeguata documentazione a corredo della scelta fatta:

- * delibera dell'organo collegiale
- * parere tecnico degli specialisti che seguono il minore
- * richiesta motivata da parte della famiglia
- * progetto educativo-didattico specifico elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare nella fase di "trattenimento", che andrà sempre vista nell'ottica di una transizione verso l'ordine di scuola successivo.

E' utile illustrare e specificare gli obiettivi educativi di tale fase-ponte, senza limitarsi unicamente alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo IV Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (1/3)

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con **minorazioni fisiche e sensoriali** non si procede, **di norma**, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici individuati dai docenti al fine di accertare i livelli di apprendimento non accertabili con strumenti tradizionali
2. Per gli alunni in situazione di **handicap psichico la valutazione, ...deve comunque aver luogo**. Il CdC, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI ... verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un **livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali** o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, **valuta rispetto ad essi (obiettivi minimi curriculari)**
4. Qualora, ... il **PEI sia diversificato** in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai «programmi ministeriali», il CdC, ... **valuta** i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di **voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI**. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. **Tali alunni possono essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo ...**

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo IV Istituti di Istruzione **Secondaria Superiore** (2/3)

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

4. ...Gli alunni medesimi al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di **prove differenziate coerenti con il percorso svolto** e finalizzate solo al rilascio di un attestato delle competenze

5. Qualora un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di diniego espresso, l'alunno verrà valutato analogamente al resto della classe, in base ad obiettivi minimi

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

O.M. 21 maggio 2001, n. 90

Titolo IV Istituti di Istruzione **Secondaria Superiore** (3/3)

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle **prove equipollenti** previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di Classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita **relazione**, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di **prove equipollenti**, **sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.**

Per l'Esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio

D.P.R. 23.07.1998 , n. 323

Regolamento recante disciplina degli Esami di Stato per Secondaria di secondo grado

Articolo 6 - Esami dei candidati con handicap

1. ... la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

O.M. annuale

Esami di Stato Secondaria 2°

Esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado

Art. 2 co 10 candidati interni con 104 che seguono percorso differenziato

Art. 22 Esami dei candidati con disabilità

Art. 23 Esami dei candidati con DSA e BES

Fase operativa

- * Lavoro su un caso con programmazione **differenziata**
- * **Relazione** di presentazione all'Esame di Stato e relativo attestato delle competenze (C.M.125/01)
- * Lavoro su un caso con programmazione **curricolare** ad obiettivi minimi
- * **Relazione** di presentazione all'Esame di Stato curricolare
- * Discussione di gruppo sui casi

C. una ragazzina "stellare" 1.

- * **Diagnosi:** Sindrome di Down
- * **Come si presenta:** curata nella persona e diligente in tutto ciò che riguarda gli aspetti della vita scolastica, porta il materiale che gestisce, organizza e custodisce con cura. Si orienta adeguatamente nello spazio e nel tempo conosce l'orologio e sa usare il cellulare. Regge male le frustrazione ed è molto sensibile alle gratificazioni.
- * Ragazza molto affettuosa, che cerca la relazione ed è rassicurata dalla presenza della figura adulta. Accetta tutti gli adulti, sia insegnanti curricolari, che di sostegno, non è supportata dalla figura dell'assistente specialistico. Autonoma negli spostamenti: prende l'autobus da sola, ha un gruppo amicale pomeridiano di riferimento, frequenta un'associazione nella quale è bene inserita. Esprime propri gusti e preferenze, ma non ha la giusta percezione dei propri limiti, nonostante emerga in alcuni casi la consapevolezza di essere "una down".
- * **Famiglia:** estrazione culturale superiore alla media, composta da 4 figli di cui due naturali (tra cui il caso in esame) e due adottati. Maggiori relazioni con sorella adottiva perché coetanea e forse più affine. Ha puntato molto sulle autonomie, la ragazza è stata più volte all'estero senza la famiglia.
- * Cosciente dei limiti e delle possibilità della ragazza, si fida delle scelte fatte dagli insegnanti ed è collaborativa.

C. una ragazzina "stellare" 2.

- * **Relazioni con la classe:** poco estese al gruppo classe concentrate principalmente su alcune coetanee; amica del cuore un'altra ragazza certificata, con competenze inferiori, verso la quale talvolta esplodono situazioni conflittuali.
- * **Competenze didattiche:** legge e scrive in corsivo in maniera ortograficamente corretta; comprende semplici testi e laddove il discorso diventa più complesso compensa autonomamente ricopiando le parti più difficili (questo soprattutto negli ultimi anni di scuola, in cui i progressi si sono stabilizzati). Sa fare semplici operazioni di somma e sottrazione, è in grado di usare la calcolatrice e di usare il denaro (sia monete che banconote di taglio medio).

F. una vita nel "pallone" 1.

- * **Diagnosi:** sclerosi tuberosa, può presentare disturbi a carico della cute, degli occhi del sistema nervoso centrale, cuore e reni; i sintomi possono essere epilessia, convulsioni e ritardo mentale
- * **Come si presenta:** timido, piuttosto insicuro, si confonde facilmente nel gruppo dei coetanei, piuttosto "svagato" negli adempimenti scolastici, ha bisogno di essere riportato ai propri doveri di tanto in tanto. Accetta l'insegnante di sostegno. Sport: il calcio (con brevetto di arbitro federale)
- * **Famiglia:** formata da 4 persone, una sorella più piccola, di estrazione media, rapporti con la scuola positivi
- * **Relazioni con la classe:** inserito in una classe numerosa e poco coesa, ha sviluppato rapporti amicali con alcuni coetanei, mentre con gli altri ha rapporti distesi

F. una vita nel "pallone" 2.

Competenze didattiche: ha bisogno di essere stimolato e mostra una certa lentezza ad apprendere concetti nuovi, pertanto necessita di tempi più ampi per elaborare e metabolizzare nuovi argomenti. Appare un po' lento nell'esecuzione dei compiti e degli esercizi. Necessita di essere tranquillizzato dall'insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle prove scritte; cerca l'approvazione e la rassicurazione dell'adulto. Non ci sono particolari difficoltà nella lettura, nell'esposizione orale e nella comprensione di un testo scritto. L'elaborazione scritta può risultare un po' confusa nell'esposizione grafica e dei contenuti. Si orienta sufficientemente nel testo, anche se fa un po' fatica nella individuazione e nella comprensione delle relazioni storiche di causa-effetto fra i vari eventi. Migliore è la comprensione e la memorizzazione di concetti basilari espressi con linguaggio semplice e supportati da esemplificazioni, schemi riassuntivi e mappe concettuali. Anche se comprende in maniera sufficiente un testo scientifico, mostra difficoltà nell'uso del linguaggio specifico.



Legge 104/92
C.M.125 del 2001
C.M. 3390 del 30/11/01
D.Lvo n.297 del 16.4.1994 art.318
DM n. 742/2017
DPCM n.185/2006
D.P.R. n. 323 del 23.07.1998
OM Esami di Stato Secondaria 2°
OM n.90 del 21/5/2001
USR Pisa Accordi di Programma

L'osservazione: da *Materiali per l'integrazione di Bucchioni A.*

Fonti